

## **IL RETTORE**

- VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 10 Giugno 1998, con cui è stata istituita l'Università degli Studi di Milano - Bicocca;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca, emanato con D.R. n. 6243 dell'11 Giugno 2003, e successive modifiche;
- VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341;
- VISTO il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 “Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei”;
- VISTO il decreto 17 aprile 2003 Criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle Università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto 3 novembre 1999, n. 509;
- VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n 509”;
- VISTA Legge 4 novembre 2005, n. 230 "Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari";
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 5 novembre 2007;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 novembre 2007;

## **DECRETA**

È emanato il seguente

### **REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN MODALITÀ E-LEARNING**

#### **SEZIONE I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

## ART. 1 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

**-e-Learning** - apprendimento sostenuto dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (nel seguito **ICT**), ovvero sistema organizzativo per l'apprendimento, finalizzato alla massimizzazione dell'efficacia e dell'efficienza delle esperienze di apprendimento attraverso l'uso delle ICT.

**-Ambiente di progettazione e produzione** (nel seguito **ambiente di produzione**) – insieme di risorse ICT e risorse umane e logistiche utilizzate per la produzione di materiale didattico in e-Learning.

**-Piattaforma di progettazione e produzione** (nel seguito, **piattaforma di produzione**) - programma software che, in fase di produzione, permette di preparare, caricare, organizzare, aggiornare, materiale didattico in e-Learning.

**-Ambiente di erogazione e gestione** (nel seguito **ambiente di gestione**) – insieme di risorse ICT, risorse umane e risorse logistiche utilizzate per la erogazione di materiale didattico in e-Learning.

**-Piattaforma di erogazione e gestione** (nel seguito **piattaforma di gestione**) **infrastruttura hardware/software** che permette di diffondere materiale didattico in e-Learning, gestire l'accesso, la erogazione dei corsi, la comunicazione tra studenti e docenti.

**-Interoperabilità** – condizione in base alla quale è possibile eseguire sulla piattaforma di erogazione della Università degli Studi di Milano Bicocca (nel seguito **Università**), i moduli software e multimediali prodotti, senza nessuna modifica.

**-Fase di pianificazione** – fase del ciclo di vita del processo di e-Learning in cui si definiscono le linee generali delle iniziative didattiche in un arco temporale di uno-tre anni. La fase di pianificazione è condotta dalla Università' tramite i suoi organi istruttori e decisionali.

**-Fase di progettazione/produzione** –fase in cui, utilizzando uno o più ambienti di produzione, viene prodotto il materiale didattico per insegnamenti in e-Learning. La fase di produzione può essere condotta dalla Università ovvero da strutture pubbliche e/o società esterne.

**-Fase di collaudo** –fase in cui l'Università, per mezzo del CPM, verifica la conformità e la interoperabilità dei materiali didattici prodotti da strutture pubbliche e/o società esterne.

**-Fase di erogazione/gestione** –fase in cui il materiale didattico è erogato nell'ambito della offerta didattica dell'Università e vengono svolte le attività di gestione. La fase di gestione può essere condotta per mezzo di ambienti di gestione messi a disposizione da strutture pubbliche e/o società esterne, ovvero per mezzo della piattaforma di gestione del CPM.

**-Fase di monitoraggio** – fase, che può avere periodicità annuale o pluriennale, in cui l'Università, tramite il Nucleo di valutazione verifica la qualità degli insegnamenti erogati in modalità e-Learning, e riporta le relative valutazioni ai soggetti responsabili della fase di pianificazione.

**-Centro servizi** – struttura dell'università che ha, fra gli altri, il compito di verificare la conformità e la interoperabilità dei materiali didattici prodotti da strutture pubbliche e/o società esterne, nonché di effettuarne il collaudo. Alla data di emanazione del regolamento il centro servizi è identificato nel Centro di Produzione Multimediale, nel seguito **CPM**.

**-Commissione e-learning** - la commissione d'Ateneo incaricata di delineare le strategie per l'uso dell'e-learning e di elaborare nuove proposte, coordinare le diverse iniziative, esprimere pareri agli Organi di governo, predisporre una relazione annuale.

## **SEZIONE II**

### **DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE EROGATE IN MODALITA' E-LEARNING**

#### **CAPO I**

#### **PRINCIPI GENERALI**

#### **ART. 2**

#### **REQUISITI DEGLI INSEGNAMENTI**

2.1 Ai fini del presente regolamento si considerano erogati in modalità e-Learning gli insegnamenti che hanno i seguenti requisiti:

a. hanno almeno un titolare, possibilmente affiancato da uno o più tutor.

b. utilizzano mezzi di comunicazione interattivi con un metodo di apprendimento a distanza per fornire didattica sostitutiva delle tradizionali attività didattiche frontali (lezioni, esercitazioni in aula, esercitazioni di laboratorio);

c. utilizzano mezzi di comunicazione interattivi anche per fornire attività didattiche di supporto all'apprendimento, caratteristiche della modalità a distanza. Tali attività possono configurarsi come: predisposizione di un'agenda per l'organizzazione dell'apprendimento, risposte a domande degli studenti, dialogo tramite forum, conversazione sincrona via Internet, messa a disposizione di materiale didattico interattivo, di materiale di supporto all'apprendimento, somministrazione di esercizi e test di auto- e/o etero- verifica, o altre

modalità. Tali attività, se non erogate dal titolare, richiedono il supporto di un tutor al quale é richiesta conoscenza della materia dello specifico insegnamento, conoscenza degli strumenti di interazione, capacità di comunicazione interattiva;

d. di norma, prevedono un numero di ore di attività didattica frontale - da affiancare alle attività a distanza - non inferiore al 10% rispetto al numero di ore previste da un insegnamento tradizionale con gli stessi Crediti Formativi Universitari. Eccezioni a questo limite vengono autorizzate dalle singole Facoltà;

e. prevedono di norma anche un numero di ore di attività didattica di supporto, quali quelle previste alla lettera c., complessivamente non inferiore al 10% e non superiore al 40% rispetto al numero di ore previste da un insegnamento tradizionale con gli stessi Crediti Formativi Universitari;

f. prevedono una valutazione del profitto con modalità analoghe a quelle degli insegnamenti tradizionali, da effettuarsi presso le strutture dell'Ateneo. Il titolare dell'insegnamento può inoltre prevedere la somministrazione in itinere di prove di etero-verifica a distanza.

### **ART. 3**

#### **ESCLUSIONI DALL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

3.1 Non viene considerata attività didattica in *eLearning*, ai fini del presente regolamento, la semplice messa a disposizione in rete di materiali aggiuntivi alle lezioni in presenza, quali diapositive, testi, registrazione di lezioni, e in generale l'attività che non presenta caratteristiche di interattività.

### **CAPO II**

#### **PROMOZIONE, PIANIFICAZIONE, ISTITUZIONE, ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DEGLI INSEGNAMENTI IN MODALITÀ *ELEARNING***

### **ART. 4.**

#### **PIANIFICAZIONE E ISTITUZIONE DI NUOVI INSEGNAMENTI EROGATI IN MODALITÀ *E-LEARNING***

4.1. Gli insegnamenti in e-Learning, nonchè il numero dei Crediti Formativi Universitari ad essi assegnati, sono determinati annualmente nell'ambito della programmazione didattica della Facoltà; accanto al nome dell'insegnamento deve essere riportata tra parentesi la dicitura "erogato in e-Learning". Qualora un insegnamento sia erogato con lo stesso programma sia in modalità e-Learning che tradizionale, ad esso devono corrispondere nei due casi lo stesso numero di crediti.

4.2. Gli insegnamenti in e-Learning entrano e fanno parte del piano didattico del Corso di studi, e ne seguono le normative. Nel piano didattico deve essere previsto per ogni insegnamento in eLearning il numero di ore frontali e il numero di ore di attività didattiche di supporto del docente e dei tutor, come definito dall'art. 2, comma 1, lettera d) ed e) del presente regolamento.

4.3. Le ore di attività didattica di supporto definite nell'art. 2, comma 1, lett. d) ed e) confluiscono, come quelle di didattica frontale, nel computo del carico didattico del titolare dell'insegnamento e degli ulteriori docenti e ricercatori coinvolti.

4.4 Eventuali proposte di insegnamenti in e-Learning non disciplinate dal presente regolamento sono deliberate dal Senato accademico, sentita la Commissione e-Learning.

## **ART. 5.**

### **ASSEGNAZIONE DEGLI INSEGNAMENTI IN *E-LEARNING***

5.1 L'assegnazione della titolarità degli insegnamenti erogati in e-Learning segue le modalità previste dal Regolamento didattico di Ateneo.

## **ART. 6.**

### **EROGAZIONE DEGLI INSEGNAMENTI IN *E-LEARNING***

6.1. Il piano didattico del corso di studi stabilisce annualmente il numero di volte in cui un insegnamento in e-Learning deve essere erogato nel successivo anno accademico.

6.2. I professori e i ricercatori di ruolo sono tenuti a certificare le proprie attività didattiche frontali con le modalità previste nel Regolamento didattico di Ateneo. Invece, le attività

didattiche di supporto, definite nell'art. 2, comma 1, lett. c) ed e), vanno autocertificate specificando l'impegno orario globale.

6.3 Le modalità di accesso agli insegnamenti in eLearning saranno normate con apposito regolamento.

## **ART. 7**

### **VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ**

7.1 Al fine di garantire un alto livello qualitativo degli insegnamenti in e-Learning sono previste specifiche attività di monitoraggio, anche attraverso modalità di verifica della soddisfazione degli studenti. Il questionario e le modalità della sua somministrazione sono definiti dal Nucleo di valutazione che può avvalersi della commissione e-Learning di Ateneo per la definizione di specifici criteri da applicare per gli insegnamenti erogati in eLearning.

## **CAPO III**

### **PREPARAZIONE, ACQUISIZIONE E EROGAZIONE DEL MATERIALE DIDATTICO**

## **ART. 8**

### **PREPARAZIONE DI UN INSEGNAMENTO IN *E-LEARNING***

8.1. La preparazione dei contenuti e della struttura di un insegnamento in e-Learning, nonché il loro aggiornamento, sono attività finanziate dall'Università mediante stipula di un contratto con il docente.

8.2. L'Università stabilisce annualmente l'allocazione delle risorse finanziarie tra le attività di aggiornamento e manutenzione e quelle di predisposizione di nuovi insegnamenti.

## **ART. 9.**

### **MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEL MATERIALE DIDATTICO**

9.1 L'Università, in accordo con la normativa nazionale e universitaria, acquisisce, in via esclusiva o non, i diritti di utilizzazione economica dei contenuti degli insegnamenti in e-Learning nonché la piattaforma di gestione nonché eventuali altri prodotti e/o contributi creativi e non che costituiscono il corso. In tutti i casi, l'acquisizione dei moduli software e multimediali

realizzati e della piattaforma di gestione è sottoposta a verifica di interoperabilità con la piattaforma di gestione del CPM e a verifica di congruità del prezzo. L'acquisizione dei diritti sui contenuti didattici è disciplinata nell'ambito del contratto di cui all'art. 8.

9.2 Fermi restando i principi di cui al comma 1 l'acquisizione delle piattaforme e dei contenuti didattici è regolata secondo le fattispecie sotto riportate:

a) Qualora un insegnamento da erogare con la piattaforma di gestione del CPM sia stato realizzato da soggetti esterni all'Università e/o mediante l'utilizzo di ambienti di produzione di soggetti esterni, l'Università, col supporto del CPM, definisce, in accordo con la normativa per l'acquisizione di beni e servizi, le relative modalità ed oneri economici di acquisto dei contenuti. Nell'ambito dei criteri di collaudo deve essere citata nel capitolato tecnico la verifica della interoperabilità con la piattaforma di gestione del CPM. Il collaudo è effettuato dal CPM.

b) Qualora un insegnamento da erogare con l'ambiente di gestione di un soggetto esterno sia stato realizzato da soggetti esterni, l'Università, col supporto del CPM, definisce, in accordo con le regole per l'acquisizione di beni e servizi, le modalità e gli oneri economici per il pagamento del canone di utilizzo della piattaforma e del servizio complessivamente fornito. Inoltre, l'Università può valutare, in accordo con le regole per le forme di acquisizione di beni e servizi, le modalità ed oneri economici per l'acquisto in via esclusiva/non esclusiva del diritto di riprodurre e/o vendere i relativi contenuti. Nell'ambito dei criteri di collaudo deve essere citata nel capitolato tecnico la interoperabilità con la piattaforma di gestione del CPM. Il collaudo è effettuato dal CPM.

c) Qualora un insegnamento da erogare con la piattaforma di gestione dell'Università sia stato realizzato nella sua interezza da uno o più docenti della Università mediante l'ambiente di produzione interno, l'Università acquisisce, col supporto del CPM, dai titolari dei diritti dei contenuti dell'insegnamento, in forma esclusiva o non esclusiva, il diritto di riprodurre e/o vendere detti contenuti. Nei contratti di acquisizione, di cui all'art. 8, sono specificati gli oneri economici per l'Università per il diritto di riproduzione, ripartito secondo i rispettivi contributi dei titolari dei diritti del contenuto dell'insegnamento, e la ripartizione degli introiti in caso di vendita.

d) Qualora un insegnamento, da erogare con la piattaforma di gestione dell'Università, sia stato realizzato oltre che da docenti dell'Università anche da soggetti esterni, in parte mediante l'ambiente di produzione del CPM, l'Università acquisisce dai titolari dei diritti dei contenuti dell'insegnamento, in forma esclusiva o non esclusiva, il diritto di riprodurre e/o vendere detti contenuti. Per la parte prodotta da soggetti esterni è obbligatorio citare la fonte, acquisite, comunque, le necessarie autorizzazioni. Nei contratti di acquisizione sono specificati gli oneri economici per l'Università per il diritto di riproduzione, ripartito secondo i rispettivi contributi dei docenti, e la ripartizione degli introiti in caso di vendita.

e) Qualora un insegnamento, da erogare con la piattaforma di gestione dell'Università ovvero con l'ambiente di gestione di un soggetto esterno, sia stato realizzato nella sua interezza da uno o più docenti dell'Università mediante l'ambiente di produzione di un soggetto esterno, l'Università acquisisce dai titolari dei diritti dei contenuti dell'insegnamento, in forma esclusiva o non esclusiva, il diritto di riprodurre e/o vendere il relativo materiale nonché, laddove necessario, il canone di utilizzo della piattaforma e del servizio complessivamente fornito. Nei contratti di acquisizione sono specificati gli oneri economici per l'Università per il diritto di riproduzione, ripartito secondo i rispettivi contributi dei titolari dei diritti del contenuto dell'insegnamento, e la ripartizione degli introiti in caso di vendita.

### **SEZIONE III**

#### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **ART. 10**

##### **ENTRATA IN VIGORE**

10.1 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale d'Ateneo.

#### **ART. 11**

##### **NORME TRANSITORIE**

11.1 I contratti fra l'Università e parti terze per la produzione e erogazione di insegnamenti in e-Learning già in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinegoziati alla luce delle disposizioni del presente regolamento.



**ART. 12**  
**MODIFICHE AL REGOLAMENTO**

12.1 Le modifiche al presente regolamento sono deliberate dal Senato Accademico

**ART. 13**  
**NORME FINALI**

13.1 Restano ferme le modalità operative di erogazione di corsi interamente e learning previsti nell'offerta formativa dell'Ateneo.

**F.to Prof. Marcello Fontanesi**

Reg. al n. **020619**

In data **4 DIC. 2007**